

Verbale n. 18 del 17/12/2021

**PARERE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL
31-12-2020 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS. 19/8/2016 N. 175**

Il revisore unico, dott. Mauro Cagali, con studio in Cerea (VR) via Libertà 25, nominato con deliberazione di C.C. n. 19 del 03/06/2021, ha proceduto a verificare la proposta di delibera di Consiglio n. 54 del 15/12/2021 "Revisione ordinaria delle società partecipate al 31.12.2020 ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175";

PREMESSO che:

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;

- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:

1. ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23/09/2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);

2. ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP entro il 31/12 di ciascun anno;

DATO ATTO che il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2020 è stato approvato dal Comune di Campo San Martino in data 28 dicembre 2020 con deliberazione consiliare n. 56;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) nei casi previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATE le "linee guida" predisposte dal Dipartimento del Tesoro (sul sito del MEF) e dalla Corte dei Conti, per la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 da adottare entro il 31/12/2021, con le allegate schede di rilevazione;

DATO ATTO che il Comune detiene una partecipazione diretta, nella misura del 1,27%, al capitale sociale della Società ETRA S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali e che per tale Società non risultano sussistere i presupposti di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 175/2016 per la predisposizione di un piano di razionalizzazione;

La società ETRA S.p.A. detiene a sua volta (alla data del 31 dicembre 2020) le seguenti partecipazioni societarie:

- ASI s.r.l. nella misura del 20%;
- Unicaenergia s.r.l. nella misura del 42%;
- Etra Energia s.r.l. nella misura del 49%;
- Viveracqua s.c.a.r.l. nella misura del 12,34%;
- Onenergy s.r.l. nella misura del 30%;

VISTA la relazione di ETRA Spa sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente dalla stessa (ed indirettamente dai Comuni soci di Etra Spa) realizzato nel corso dell'anno 2021 e la Proposta di Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) per l'esercizio 2022 approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 dicembre 2021.

RITENUTO condivisibile il piano di razionalizzazione sopra indicato essendo stato raggiunto l'obiettivo prefissato, di dismissione delle due società Unicaenergia srl e Onenergy srl nel precedente piano di riassetto approvato nel 2020.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO il documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, predisposto secondo lo schema tipo di cui alle "Linee guida" più sopra richiamate e contenente le risultanze della ricognizione periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 delle società direttamente ed indirettamente partecipate dal Comune di Campo San Martino al 31/12/2020 ed il piano di razionalizzazione ad esse relativo;

DATO ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 49 del D.Lgs. 267/2000);

Per quanto sopra esposto il Revisore

esprime

Parere favorevole in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di delibera di Consiglio n. 54 del 15/12/2021" Revisione ordinaria delle società partecipate al 31.12.2020 ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175"

Nogara, 17/12/2021

Il Revisore unico

Dott. Mauro Cagali

